

Roma, 26 Gennaio 2012

CIRCOLARE N. 01/2012

Prot. 07/2012
Sez. II/1

**A TUTTI GLI ISTITUTI ASSOCIATI
LORO SEDI**

Oggetto: IL DECRETO "SALVA ITALIA" DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE N. 214/2011.

Con la pubblicazione sul S.O. n. 276/L alla G.U. 27/12/2011, n. 300 è entrata in vigore, a decorrere dal 28/12/2011 (giorno successivo a quello di pubblicazione), la Legge 22/12/2011, n. 214 di conversione del DL n. 201/2011, c.d. "Salva Italia".

Nell'iter di conversione è stata sostanzialmente confermata la maggior parte delle novità di natura fiscale previste dalla versione originaria del citato Decreto, come di seguito illustrato.

DEDUCIBILITA' IRAP RELATIVA AL COSTO DEL LAVORO – Art. 2, comma 1

E' confermato che, **a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31/12/2012 (2012 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare)**, è possibile **dedurre dal reddito d'impresa l'IRAP riferita alla quota imponibile del costo del personale dipendente ed assimilato** al netto delle deduzioni ex art. 11, commi 1, lett. a), 1-bis, 4-bis e 4-bis1, D.Lgs. N. 446/97. Tale **deduzione**:

- spetta ai soggetti che determinano la base imponibile IRAP quale differenza tra i componenti positivi e negativi del valore della produzione, ossia:
 - le **società di capitali** e gli **enti commerciali** (art. 5, D.Lgs. n. 446/97);
 - le **società di persone** e le **imprese individuali** (art. 5-bis, D.Lgs. n. 446/97);
 - gli **esercenti arti e professioni**, in forma individuale e associata (artt. 6 e 7, D.Lgs. n. 446/97);
 - le **banche, società finanziarie** e le **imprese di assicurazione** (artt. 6 e 7, D.Lgs. n. 446/97);
- va effettuata in base all'art. 99, TUIR, ossia secondo il **principio di cassa** (imposta pagata).



A seguito della novità sopra esposta, la **deducibilità nella misura del 10%** di cui all'art. 6, DL n. 185/2008 è ora limitata all'imposta forfetariamente riferita alla sola **quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati** al netto degli interessi attivi e proventi assimilati.

DEDUZIONE IRAP PER DONNE E GIOVANI – Art. 2, commi 2 e 3

E' confermato che, a decorrere dal periodo d'imposta **successivo** a quello in corso al 31.12.2011 (**2012** per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), la **deduzione IRAP** per ciascun **dipendente a tempo indeterminato** impiegato nel periodo d'imposta ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 446/97 è aumentata:

- da € 4.600 a **€ 10.600** se il dipendente è **di sesso femminile o di età inferiore a 35 anni**;
- da € 9.000 a **€ 15.200** se il dipendente è **di sesso femminile o di età inferiore a 35 anni** ed è impiegato in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna o Sicilia.

DETRAZIONI 36% E 55% - Art. 4

E' confermata l'introduzione nel TUIR, a decorrere **dal 01.01.2012**, del nuovo art. 16-bis con il quale è **riconosciuta "a regime" la detrazione IRPEF del 36%** delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, con la sostanziale conferma dell'attuale assetto normativo.

Il nuovo art. 16-bis prevede infatti che la detrazione spetta:

- per una **spesa massima complessiva di € 48.000**, considerando anche le spese sostenute in anni precedenti in caso di lavori che proseguono per più annualità;
- per le sole unità immobiliari residenziali (di qualsiasi categoria catastale) e relative **pertinenze**, con la conseguenza che, in caso di uso promiscuo, la detrazione è ridotta del 50%;
- in **10 quote annuali di pari importo** a decorrere dall'anno di sostenimento delle spese;
- per gli interventi di:
 - manutenzione ordinaria (solo sulle parti comuni), manutenzione straordinaria, restauro, risanamento, e ristrutturazione (sia sulle singole unità immobiliari che sulle parti comuni);
 - realizzazione di box/posto auto pertinenziale;

- restauro/risanamento/ristrutturazione su interi fabbricati eseguiti da imprese edili o cooperative edilizie per la successiva rivendita/assegnazione entro 6 mesi dalla fine dei lavori;
- ripristino degli immobili danneggiati da eventi calamitosi, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza, anche prima del 01.01.2012 (entrata in vigore del nuovo art. 16-bis);
- eliminazione di barriere architettoniche ed interventi per favorire la mobilità di soggetti disabili;
- prevenzione di atti illeciti da parte di terzi e infortuni domestici;
- cablatura degli edifici, contenimento dell'inquinamento acustico, bonifica dell'amianto;
- misure antisismiche, di messa a norma degli edifici e di risparmio energetico.

N.B. Con riferimento alle **“opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici”** è confermata la lett. h) del nuovo art. 16-bis in base alla quale le stesse, *“con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego di fonti rinnovabili di energia, ... possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia”*.

E' altresì confermato il comma 4 dell'art. 4 in esame in base al quale:

- la **detrazione del 55% per gli interventi di risparmio energetico** di cui all'art. 1, commi da 344 a 347, Legge n. 296/2006 è applicabile alle **spese sostenute fino al 31.12.2012**.

In sede di conversione in legge è stata introdotta la specifica che **tra gli interventi agevolati** di cui al comma 347 (sostituzione di impianti di climatizzazione invernale) è ricompresa anche la *“sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria”*;

- **per le spese relative alle opere per il conseguimento di risparmio energetico** a decorrere **dal 01.01.2013** è applicabile la detrazione del 36%.

Ciò porta a ritenere che la **detrazione IRPEF / IRES del 55%** per le spese di risparmio energetico attualmente in vigore **è prorogata fino al 31.12.2012** mentre per gli anni successivi (dal 2013) tali interventi saranno “ricompresi” tra quelli per i quali è possibile beneficiare della detrazione IRPEF del 36%.

Come previsto dal Decreto originario, il nuovo art. 16-bis dispone altresì che la detrazione del 36%:

- è **cumulabile** con le agevolazioni previste per gli immobili di interesse storico-artistico di cui al D. Lgs. N. 42/2004, ridotte nella misura del 50%;
- in caso di cessione dell'immobile, è **trasferita all'acquirente** (per la parte non ancora fruita) **salvo diverso accordo tra le parti**. In altre parole, in caso di cessione dell'immobile oggetto degli interventi per i quali il cedente sta fruendo della detrazione, la stessa **rimane in capo a quest'ultimo** soltanto se ciò è **espressamente previsto**. Diversamente, ossia se tale aspetto **non viene contrattualmente determinato**, la detrazione passa "automaticamente" all'acquirente;
- in caso di decesso dell'avente diritto, è **trasferita esclusivamente e interamente all'erede** che conservi la **detenzione materiale e diretta del bene**.

E' infine confermata l'applicazione:

- del **DM n. 41/98** contenente il "*Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo ... in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia*". Rimangono quindi invariati gli adempimenti richiesti, quale, ad esempio, il pagamento delle spese in esame con bonifico bancario/postale. In merito si rammenta che, al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti, tale Decreto è stato recentemente oggetto di modifiche a seguito delle quali non è più previsto l'invio della comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara;
- della **ritenuta nella misura del 4%**, che deve essere operata dalla banca/posta all'atto del pagamento, con bonifico, delle spese in esame.

APPLICAZIONE SPERIMENTALE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE (IMU) – Art. 13

E' confermata l'**anticipazione** "*in via sperimentale*", a **decorrere dal 2012** dell'applicazione dell'IMU (imposta municipale propria) a carico dei **proprietari**, ai sensi dell'art. 2, D.Lgs.n. 504/92, di **terreni agricoli, aree fabbricabili e fabbricati, compresa l'abitazione principale e sue pertinenze**, tenendo presente che per:

- **abitazione principale** si intende "*l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come **unica unità immobiliare**, nel quale il possessore **dimora abitualmente e risiede anagraficamente***";

- **pertinenza** dell'abitazione principale si intende quella classificata "nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura **di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali** indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

BASE IMPONIBILE IMU

Al fine di individuare la **base imponibile** IMU, in sede di conversione in legge è stato modificato il valore di alcuni moltiplicatori come di seguito evidenziato:

- per i **terreni agricoli**, lo **specifico moltiplicatore** è ora pari a **130**, ridotto a **110 per i coltivatori diretti e gli IAP** iscritti nella previdenza agricola, e lo stesso va applicato all'ammontare del **reddito dominicale rivalutato del 25%**;
- per i **fabbricati**, i **moltiplicatori** da applicare all'ammontare **della rendita catastale rivalutata del 5%**, ex art. 3, comma 48, Legge n. 662/96 sono i seguenti:

Gruppo/categoria catastale	Moltiplicatore
A (esclusa A/10) ----- C/2 – C/6 – C/7	160
B ----- C/3 – C/4 – C/5	140

Gruppo/categoria catastale	Moltiplicatore
A/10 e D/5	80
D (esclusa D/5)	60 (65 dal 2013)
C/1	55

Per i **terreni edificabili** la base imponibile è individuata nel **valore venale** in comune commercio.

ALIQUOTE IMU

Le aliquote IMU, ordinaria e ridotta, sono state confermate come di seguito riepilogato:



- **ordinaria**, nella misura dello **0,76%** che i Comuni, con deliberazione adottata ex art. 52, D.Lgs. n. 446/97, potranno **umentare** o **diminuire** dello **0,3%**. La riduzione potrà essere disposta fino allo **0,4%** per gli immobili **non produttivi di reddito fondiario**, ex art. 43, TUIR, per quelli **posseduti da soggetti IRES** ovvero per quelli **locati**, fermo restando che il **50%** dell'imposta applicata nella misura dello **0,76%** è **riservata allo Stato** e *"le detrazioni previste dal presente articolo, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato"*;
- **ridotta** nella misura:
 - dello **0,4%** per **l'abitazione principale e relative pertinenze** che i Comuni possono **umentare** o **diminuire** dello 0,2%;
 - dello **0,2%** per **fabbricati rurali ad uso strumentale**, ex art. 9, comma 3-bis, DL n. 557/93, che i Comuni possono **diminuire** fino allo 0,1%.

DETRAZIONI PER ABITAZIONE PRINCIPALE

Confermando la **specifico detrazione** IMU riconosciuta per **l'abitazione principale e sue pertinenze** di ammontare **pari a € 200 rapportata** *"al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione"*, in sede di conversione in legge è stata introdotta una **maggiorazione** pari a **€ 50 per ciascun figlio** di età non superiore a **26 anni che dimori abitualmente e risieda anagraficamente** nell'abitazione principale.

Tale ulteriore detrazione è prevista solo **per il 2012 e 2013** e fino ad un **massimo di € 400**. E' inoltre confermato che:

- in presenza di **più soggetti**, la detrazione spetta a ciascuno di essi **in proporzione alla quota di destinazione dell'immobile ad abitazione principale**;
- il Comune interessato può *"nel rispetto dell'equilibrio di bilancio"* **umentare l'ammontare della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta**. In tal caso però il Comune non può fissare, per gli **immobili a disposizione**, un'aliquota IMU **superiore a quella ordinaria**;
- l'**aliquota ridotta**, prevista per l'abitazione principale e sue pertinenze, e la **relativa detrazione** si applicano anche ai soggetti ex art. 6, comma 3-bis, D.Lgs n. 504/92 (ex coniuge non assegnatario della casa coniugale) e ex art. 3 comma 56, Legge n. 662/96 (anziano/disabile residente in istituti di ricovero o sanitari, purchè l'abitazione non sia locata).

TERMINI E MODALITA' DI VERSAMENTO

E' confermato che il versamento dell'IMU va effettuato al Comune, per l'anno in corso:

- in **2 rate di pari importo** (50%), la prima entro il **16.06** e la seconda entro il **16.12**, ai sensi dell'art. 9, D.Lgs. n. 23/2011;
- **tramite il mod. F24**, ex art. 17, D. Lgs. N. 241/97 (con modalità che saranno stabilite con un Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate).

INDICAZIONE NEL MOD. UNICO DEL CANONE RAI – Art. 17

E' confermato che, ai fini della verifica del **pagamento del canone** di abbonamento **speciale** alla radio o alla televisione (canone RAI), le **imprese e le società** dovranno esporre nel **mod. UNICO**:

- il numero di abbonamento;
- la categoria di appartenenza ai fini dell'applicazione della tariffa di abbonamento;
- altri elementi eventualmente individuati dal Provvedimento di approvazione del mod. UNICO.

“POSSIBILE” AUMENTO DELLE ALIQUOTE IVA – Art. 18

E' confermata la sostituzione dell'art. 40, comma 1-ter, DL n. 98/2011, che disponeva la riduzione dei regimi “di favore fiscale” nella misura del 5% per il 2012 e del 20% dal 2013 riguardanti qualsiasi imposta (IRPEF, IRES, IRAP, IVA, imposte dirette, etc.) e qualsiasi ambito (persone fisiche, imprese, società, etc.), qualora entro il 30.09.2012 non fosse stata adottata la c.d. “Riforma fiscale”, con la **previsione dell'aumento dell'aliquota IVA**:

- dal **10% al 12%** e dal **21% al 23%** a decorrere **dal 01.10.2012** e fino al 31.12.2013;
- dal **12% al 12,50%** e dal **23% al 23,50%** a decorrere **dal 01.01.2014**.

Tale incremento è **certo per il 2012** mentre **per il 2013 / 2014 è legato alla mancata adozione della predetta Riforma Fiscale**. È infatti previsto che l'aumento delle aliquote IVA **non sarà applicato** se entro il predetto termine sarà adottata la Riforma Fiscale finalizzata al riordino e alla riduzione dei regimi agevolati attualmente vigenti “*tali da*



Associazione
Italiana
Vigilanza

www.assiv.it

CIRCOLARE ASSIV

determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 13.119 milioni di euro per l'anno 2013 ed a 16.400 milioni di euro annui a decorrere dal 2014".

AUMENTO ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IVS – Art. 24, comma 22

Nell'iter di conversione in legge è confermato, a decorrere **dal 01.01.2012**, l'aumento delle **aliquote contributive** degli artigiani e commercialisti iscritti alla **Gestione IVS**, ma in misura diversa rispetto a quanto originariamente previsto.

È ora infatti stabilito che le attuali aliquote **saranno incrementate del 1,3% dal 2012 e dello 0,45% annuale successivamente, fino** a raggiungere la misura del **24%**.

Cordiali saluti.

*Dott. Marco Caviglioli
Consigliere Delegato alla Tesoreria*

s. e. ed o.



Aderente alla CONFINDUSTRIA